

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"FILARMONICA CARPENA MAGLIANO"

Titolo I

Costituzione e sede

Art. 1 Su iniziativa degli associati è costituita, ai sensi del Titolo V del Codice di Diritto Canonico "Le associazioni dei fedeli", ai sensi degli articoli 17,18, 21 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e della legge 7 dicembre 2000 n.383, della legge regionale dell'Emilia Romagna 34 del 09 dicembre 2002, l'associazione di promozione sociale, artistico-culturale ed educativa denominata "Filarmonica Carpena Magliano"

Art. 2 L'Associazione ha sede legale in Magliano a Forlì presso la sede della Parrocchia dei Santi Marco e Michele in Magliano, via Maglianella n. 29, Forlì CAP 47121, FC, codice fiscale 92008800408.

Con delibera straordinaria degli associati possono essere istituite sedi secondarie e unità locali su tutto il territorio nazionale. La variazione di sede non comporta la modifica dello statuto.

Titolo II

Durata caratteristiche e finalità dell'associazione

Art. 3 La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta a norma del presente statuto.

Art. 4 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 5 L'associazione è un'istituzione autonoma e unitaria, senza fini di lucro. E' diretta democraticamente attraverso i propri organi e opera mediante attività dei propri associati, o

eventualmente, in caso di particolare necessita', ricorrendo a figure esterne qualificate, o necessarie a garantire il regolare funzionamento dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili.

Art. 6 Scopo dell'associazione è quello di promuovere, a partire dall'esperienza cristiana e dalla dottrina sociale e morale della chiesa cattolica, la diffusione delle attività educative, sociali e culturali nei settori del teatro, della musica, della danza, e di tutte le altre forme d'arte e di spettacolo, sia a livello nazionale sia internazionale. Parimenti scopo dell'associazione e' il sostegno delle Parrocchie dei Santi Marco e Michele in Magliano e di Santa Maria Assunta in Carpena in Forlì, in tutte le opere culturali, educative e caritative svolte dalle stesse, nonché la coltivazione e l'esecuzione della musica e del canto corale nella liturgia della chiesa. A tal fine, a titolo esemplificativo, si propone di:

a) Promuovere l'impegno associativo, culturale ed artistico attraverso iniziative specifiche nei campi dell'animazione culturale, del cinema, della musica, del teatro, della danza, dello spettacolo in genere, degli audiovisivi, della multimedialità, dell'editoria (anche musicale, teatrale e video-discografica) delle arti figurative, della moda, delle tradizioni popolari, del collezionismo e dell'animazione turistica, nonché di qualsivoglia altra forma culturale artistica, e/o spettacolare in genere, non solo nei confronti dei propri soci ma, anche e soprattutto, nei confronti di tutti i cittadini;

b) Promuovere e curare la realizzazione, anche diretta, di strutture, adeguatamente attrezzate, atte a favorire la socializzazione dei cittadini attraverso l'organizzazione di attività artistiche, culturali e di spettacolo, con particolare riferimento alla musica dal vivo di qualità, in ambienti sani, accoglienti, con adeguati servizi di assistenza anche sul piano dell'ospitalità e della ristorazione, tali da favorire contestualmente un lavoro dignitoso e gratificante sia per gli addetti che per gli artisti impiegati, con particolare attenzione alla loro valorizzazione.

c) promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, rassegne, mostre, concorsi, premi, concerti, spettacoli, feste, corsi didattici, seminari di studio, convegni, dimostrazioni ed altre manifestazioni utili alla crescita culturale, storica e artistica dei soci, alla promozione e alla diffusione dell'arte e della cultura, nonché alla promozione in merito di attività associative;

intervenire sulle istituzioni pubbliche perché promuovano e sostengano la realizzazione di strutture e spazi di intervento adeguati allo sviluppo dell'impegno sociale, culturale ed artistico per tutti i cittadini;

d) promuovere l'aggregazione e l'associazionismo specifico dei fruitori di cultura, di arti e di spettacolo favorendone la crescita culturale, l'aumento della sensibilità sociale e solidale, nonché l'aumento della capacità di critica costruttiva e consapevole con l'obiettivo di incentivarne lo spirito d'iniziativa sia verso l'organizzazione diretta di eventi, di manifestazioni e di attività artistico-culturali e di spettacolo, sia verso l'organizzazione nel settore specifico di un vero e proprio movimento di critica e di opinione;

e) promuovere, con ogni mezzo e metodo consentito, la sensibilizzazione, l'interesse, la formazione e l'informazione in merito alla cultura e alle arti, favorendo in tutti i modi la crescita e l'esigenza culturale di ognuno, in special modo tra i giovani, nella scuola di ogni ordine e grado e in tutti i luoghi di aggregazione sociale;

f) Costituire una o più compagnie filodrammatiche, con particolare attenzione ai giovani e ai giovanissimi, attraverso l'ausilio di corsi didattici allargati a tutte le specificità necessarie, il tutto organizzato con la massima professionalità possibile, ma con intenti squisitamente amatoriali, culturali ed educativi, allo scopo di dare una finalità seria e concreta alle attività didattiche di settore e, contestualmente, aiutare, soprattutto i giovani, a riscoprire i valori educativi, culturali e sociali dello spettacolo d'arte.

g) Costituire anche una o più "band", orchestre filarmoniche, bande musicali, con particolare attenzione ai giovani e ai giovanissimi, attraverso l'ausilio di corsi didattici allargati a tutti gli strumenti musicali necessari, corroborata, quando possibile, da una o più corali, attraverso corsi specifici di canto, solistico e corale; con intenti squisitamente amatoriali, culturali ed educativi, allo scopo di dare una finalità seria e concreta alle attività didattiche di settore e, contestualmente, aiutare, soprattutto i giovani, a riscoprire i valori artistici, culturali e sociali della musica dal vivo di qualità, non soltanto attraverso l'apprendimento degli strumenti e dell'uso della voce, ma anche e soprattutto attraverso la diffusione nella società civile di concerti e spettacoli mirati alla riscoperta dei valori dell'arte.

h) costituire contestualmente, quando e se possibile, con i medesimi intenti, anche uno o più compagnie di balletto, che possano eventualmente svolgere funzione propedeutica al teatro musicale.

i) Curare pubblicazioni, edizioni nastro video discografiche nonché fotografiche e promuovere l'istituzione di fono-video-biblioteche di consultazione. Promuovere la conoscenza di ogni forma di multimedialità e d'informatizzazione con particolare riguardo a internet e alle relative forme di comunicazione di massa.

l) Stabilire relazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con Enti turistici. Sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere su basi di reciprocità.

m) Promuovere, in continuità con la tradizione, un rinnovamento dell'insegnamento artistico, soprattutto a livello istituzionale, con l'obiettivo di garantire una seria preparazione culturale e professionale in ogni campo espressivo, in piena e concreta sintonia anche con le esigenze del mondo del lavoro di settore e con la piena adozione, all'uopo, anche dei linguaggi artistici più recenti ed attuali ;

n) L'Associazione potrà svolgere ogni attività economica di carattere ausiliario e sussidiario al perseguimento degli scopi istituzionali ed atte a favorire ricadute di utilità sociale sugli associati e sulla collettività in genere.

Per la realizzazione delle suddette attività l'Associazione potrà aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali nonché collaborare con soggetti pubblici e privati, che ne condividano le finalità, per lo svolgimento delle attività sociali.

Per il raggiungimento di tali fini l'Associazione può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei propri scopi. Per rispondere alle esigenze del corpo sociale l'Associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese iniziative finanziarie o commerciali.

Titolo III

Beni Patrimoniali e Mezzi Finanziari

Art. 7 L' associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di

reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Titolo IV

Associati

Art. 8 All'Associazione possono aderire tutti i cittadini d'ambo i sessi che ne condividano le finalità. Il numero degli associati è illimitato.

Nell'associazione si distinguono:

- a)** i soci fondatori;
- b)** i soci ordinari;
- c)** i soci onorari.
- d)** i soci di età minore.

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'associazione.

Con il voto favorevole di almeno due terzi del consiglio direttivo possono acquistare la qualifica di soci onorari coloro che abbiano prestato all'associazione particolari servizi, o siano comunque ritenuti degni di tale carica.

Sono soci ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda al consiglio direttivo, siano da esso ritenuti idonei. In caso di domande di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà¹. Mai in alcun caso i soci minori potranno rivestire compiti le cui responsabilità non sono previste o consentite dalla legge civile, pertanto non voteranno ne' il rendiconto ne' le deliberazioni che presuppongano responsabilità di tipo amministrativo o patrimoniale, rimangono titolari di tutti gli altri diritti doveri, compreso il diritto alla votazione attiva delle cariche elettive.

¹In caso di domande di ammissione a socio presentata da persone giuridiche private, la stessa dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante o mandatario.

I soci ordinari, i soci onorari ed i soci fondatori hanno il diritto di partecipare alla vita dell'associazione, di contribuire ad indirizzare e determinare la volontà dell'associazione, concorrere in generale alla vita associativa per esercitare le attività e per raggiungere le finalità descritte nell'oggetto sociale. Hanno il dovere di assolvere agli obblighi sociali, rispettare le norme statutarie e regolamentari, non partecipare a qualsiasi tipo di organismo avente scopi contrastanti con quelli dell'associazione e, in generale, di mantenersi fedeli ai suoi principi informatori.

La qualità di socio comporta in particolare l'accettazione integrale di questo statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali e, con riferimento ai soci fondatori ed ai soci ordinari, il versamento delle quote associative nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali. La domanda di ammissione è presentata dall'aspirante socio, il quale deve essere presentato da almeno tre soci iscritti. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio direttivo. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea dei soci. Il rapporto associativo, oltre che per il venire meno della persona fisica o giuridica socia, si risolve per recesso, per esclusione e per decadenza:

- a) l'esclusione può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
- b) la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

In ogni caso la quota associativa non è mai trasmissibile o trasferibile. Inoltre il socio che recede, che decade, o escluso non può vantare in nessun caso diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione, ne ha diritto alcuno alla ripetizione delle quote versate.

Titolo V

Organi dell'Associazione

Art. 10 Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) i Soci Revisori;
- 5) i Proviviri.

Capo I

L'Assemblea dei Soci

Art. 11 L'Assemblea generale dei soci e' il massimo organo deliberativo dell'associazione, si compone di tutti i soci ordinari, onorari e fondatori dell'associazione risultanti da apposito registro tenuto a cura del consiglio Direttivo e viene convocata, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto. L'assemblea è convocata anche qualora ne facciano richiesta almeno un decimo dei soci.

Art. 12 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti sul rendiconto redatto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi dell'associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sui regolamenti interni redatti dal Consiglio Direttivo, sulla nomina dei Soci Revisori e sulla nomina dei Proviviri.

Art. 13 L'assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti, purché questi rappresentino i tre quarti del corpo sociale, sulle modificazioni dello statuto, sulla variazione di sede o istituzioni di sedi secondarie e unità locali, sullo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori nonché dei loro poteri, sull'esclusione del socio nel caso previsto dall'art. 9/a del

presente statuto. Per le variazioni imposte da leggi dello stato, e in generale dalle istituzioni, e' competente il Consiglio Direttivo.

Art. 14 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti. La convocazione deve avvenire mediante avviso (almeno dieci giorni prima della data fissata) contenente l'indicazione del giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, ove la prima risultasse deserta, nonché i punti all'ordine del giorno, la seconda convocazione deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima. Detto avviso sarà apposto, al fine del perfezionamento della summenzionata convocazione, sull'albo parrocchiale esposto nella facciata della Chiesa dei Santi Marco e Michele in Magliano in Forlì (FC) via Maglianella n. 29.

Art. 15. Le Votazioni.

La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno può avvenire per alzata di mano o, qualora ne sia fatta richiesta da un terzo dei presenti, a scrutinio segreto. È ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di altri due soci. Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

Capo II

Il Consiglio Direttivo e il Presidente

Art. 16 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di undici, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri, esso elegge, a maggioranza, al suo interno, il Presidente. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di

ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea. Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del rendiconto dell'associazione. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17 I consiglieri, decadono per assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive. Il Consiglio provvede a sostituire e i consiglieri dimissionari o decadenti nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. I sostituti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio

Art. 18 Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione dell'associazione e in particolare:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni dell'associazione;
- d) stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) conferire gli incarichi previsti: direttore artistico e collaboratori;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale; vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
- i) Eleggere, al suo interno, il Presidente.

Art. 19 Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione, egli presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, ad esso spettano i poteri di rappresentanza e di firma sociale.

Art. 20 Al Presidente, che può delegare alcuni dei propri compiti ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, compete:

- a) convocare e presiedere i Consigli Direttivi;
- b) firmare la corrispondenza e gli atti d'ufficio;
- c) convocare e presiedere le assemblee;
- d) conservare con diligenza gli atti assembleari e consiliari;
- e) dare esecuzione alle delibere assembleari e consiliari;
- f) tenere i rapporti con i privati, con gli enti e le amministrazioni pubbliche;
- g) liquidare il rimborso spese ai singoli soci.

Art. 21 Al primo Presidente eletto competono, in particolare, tutti gli adempimenti, civili e fiscali, necessari all'attivazione e all'operatività dell'associazione.

Art. 22 Il Presidente decade alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Capo III

I Soci Revisori e i Proviviri

Art. 23 I Soci Revisori vengono istituiti con delibera dell'assemblea a maggioranza e restano in carica tre anni. I Soci Revisori sono tre, scelti tra i soci non membri del Consiglio direttivo, con un minimo di conoscenze economico-contabili. La nomina e la sostituzione dei Soci Revisori avviene in modo analogo a quella dei Consiglieri del Direttivo.

Art. 24 I Soci Revisori, oltre a vigilare sull'operato del Consiglio Direttivo, del Presidente e sull'intera attività amministrativa dell'associazione, producono la relazione dei revisori al rendiconto, in occasione dell'approvazione dell'assemblea ai sensi del precedente Art. 12.

Art. 25 I Proviviri sono 3. Sono eletti e restano in carica in modo identico ai Soci Revisori. Possono essere scelti anche tra i non associati. Essi sono chiamati a dirimere eventuali contenziosi che insorgessero tra i Soci. Ogni socio puo' adire ai Proviviri.

Titolo VII

Scioglimento, Liquidazione e Disposizioni Finali

Art. 26 L'assemblea che dichiara lo scioglimento dell'associazione deve procedere alla nomina di uno o più liquidatori ed indicarne i poteri.

Art. 27. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. Se per tre convocazioni consecutive, da farsi in giorni differenti nell'arco di 30 giorni, non si raggiunge tale maggioranza o, comunque, una maggioranza qualificata di soci, decidono lo scioglimento i soci intervenuti alla terza Assemblea con la maggioranza assoluta dei voti personali o a mezzo delega. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e, comunque, a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 Il presente statuto é integrato dai regolamenti interni dell'associazione.

Art. 29 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle norme del Codice di Diritto Canonico e alle leggi civili e canoniche in materia.